ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE N. 75/106/CEE RELATIVA AL PRECONDIZIONAMENTO IN VOLUME DI ALCUNI LIQUIDI IN IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI E N. 75/107 RELATIVA ALLE BOTTIGLIE IMPIEGATE COME RECIPIENTI-MISURA

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente decreto si applica agli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti liquidi elencati nell'allegato I, misurati in volume, per la vendita in quantita' unitarie uguali o superiori a 5 ml e inferiori o uguali a 10 litri. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati nella tabella dell'allegato I: punto 1, lettera a), qualora presentino volumi nominali inferiori a 0,25 litri e siano destinati ad uso professionale; punto 2, lettera a), e punto 4, qualora siano destinati al vettovagliamento di aerei, navi e treni, oppure alla vendita in negozi con articoli esenti da tributi doganali.

Versione in vigore dal 3 marzo 1992, non più in vigore dal 2 marzo 2010 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunita' europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura
Estremi	Decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451
Titolo	I — Imballaggi preconfezionati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-delle-direttive-del-consiglio-delle-comunita-europee-n-75/art-1-campo-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it